



Comune di Calceranica al Lago

PROVINCIA DI TRENTO

Tel 0461/723161 - FAX 0461/724570

Cod. Fisc. 81001250224 - P.IVA 00837130228

Piazza Municipio 1, 38050 - CALCERANICA AL LAGO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ORMEGGIO
DI IMBARCAZIONI AL PONTILE DI PROPRIETA'
DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO**

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 3 di data 24.03.2022

INDICE – SOMMARIO

Art. 1 Oggetto	3
Art. 2 Definizioni	3
Art. 3 Piano comunale di ormeggio	3
Art. 4 Modalità di assegnazione.....	3
Art. 5 Requisiti per la presentazione della domanda	4
Art. 6 Criteri di assegnazione.....	4
Art. 7 Contratto di concessione ormeggio	5
Art. 8 Durata della concessione	5
Art. 9 Determinazione canone di concessione	5
Art. 10 Contrassegno	5
Art. 11 Modalità di utilizzo del posto di ormeggio.....	6
Art. 12 Divieti, obblighi e responsabilità a carico del concessionario.....	6
Art. 13 Compiti e responsabilità dell'amministrazione	7
Art. 14 Revoca e recesso dalla concessione.....	7
Art. 15 Sanzioni	8
Art. 16 Norma transitoria.....	8

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo degli spazi acquei per ormeggio dell'imbarcazione di proprietà, con attracco al pontile di proprietà del Comune di Calceranica al Lago, in ottemperanza all'atto di concessione sui beni del Demanio Idrico n. prot. 26384/codp667 sottoscritto fra il Comune di Calceranica al Lago e la Provincia Autonoma di Trento.

Art. 2 Definizioni

1. Per ormeggio, si intende l'utilizzo degli spazi (demaniali) acquei per l'attracco dell'imbarcazione di proprietà del concessionario al pontile di proprietà del Comune di Calceranica al Lago.

Art. 3 Piano comunale di ormeggio

1. Il Comune di Calceranica al Lago approva con delibera giuntale il piano comunale d'ormeggio, corredato di idonea planimetria, in cui sono indicati il contingente dei posti barca da assegnare, le tipologie delle unità di navigazione e le categorie dimensionali previste.

2. Il piano d'ormeggio prevede obbligatoriamente un posto riservato per l'ormeggio del natante del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Calceranica al Lago.

3. La Giunta comunale può inoltre riservare ulteriori posti a favore di soggetti, enti o associazioni che operino a beneficio della collettività e/o con finalità di soccorso.

Art. 4 Modalità di assegnazione

1. Sulla base del piano comunale d'ormeggio e in ragione degli spazi acquei liberi l'Amministrazione comunale approva e pubblica apposito avviso pubblico.

2. Nell'avviso devono essere specificati, nel rispetto del presente regolamento:

- l'area demaniale interessata ed il contingente dei posti d'ormeggio da assegnare, con indicazione della tipologia e dimensioni delle unità di navigazione previste in relazione ai posti d'ormeggio liberi, e con l'indicazione delle eventuali riserve dei posti;
- la modalità di presentazione della domanda e le condizioni di ammissibilità della stessa;
- i termini per la presentazione delle domande;
- la durata delle assegnazioni;
- i termini entro i quali, ad assegnazione perfezionata, il beneficiario dovrà perfezionare, a pena di decadenza, il contratto;
- tutta la documentazione da allegare.

3. All'avviso deve essere assicurata idonea pubblicità mediante pubblicazione all'albo telematico comunale e sul sito istituzionale dell'ente per almeno 20 giorni; nel caso di avvisi inerenti a posti che si sono resi liberi in corso d'anno e in caso di motivate specifiche ragioni i termini di pubblicazione possono essere ridotti fino a 10 giorni.

4. L'assegnazione dell'ormeggio avviene a seguito dell'approvazione della graduatoria da parte della Giunta comunale sulla base dei criteri stabiliti al successivo art. 6; entro i termini stabiliti dall'avviso i beneficiari dovranno, a pena di decadenza dal diritto al posto di ormeggio, presentare l'eventuale ulteriore documentazione richiesta e sottoscrivere il contratto di ormeggio.

Art. 5 Requisiti per la presentazione della domanda

1. Possono presentare domanda di assegnazione i proprietari di imbarcazioni o coloro che ne detengono il possesso in base a titolo legittimo. Non sono ammesse domande plurime per la medesima imbarcazione, da parte di eventuali comproprietari della stessa e, in ogni caso, può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare, a pena di esclusione di tutte le domande presentate per una stessa unità di navigazione.

2. Possono altresì presentare domanda i soggetti interessati che, al momento dell'istanza, non siano ancora in possesso di imbarcazione; in tal caso il richiedente risultato assegnatario è tenuto a comunicare la tipologia e le misure dell'imbarcazione (che dovranno essere compatibili con quelle indicate nella domanda) entro i termini assegnati, a pena decadenza, dall'amministrazione.

3. Le imbarcazioni oggetto di domanda devono avere i requisiti per la navigazione sui laghi previsti dalla normativa di settore.

4. Alla domanda deve essere allegato documento comprovante l'avvenuto versamento delle spese di istruttoria e segreteria a favore del Comune di Calceranica al Lago, stabilite nell'importo di euro 25,00.

Art. 6 Criteri di assegnazione

1. La graduatoria di assegnazione viene redatta, entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, secondo i criteri definiti nell'avviso e che, nei limiti del contingente dei posti disponibili, dovranno valorizzare, nell'ordine:

- la residenza (differenziata in ragione degli anni) nel Comune di Calceranica al Lago;
- l'eventuale titolarità di licenza in corso di validità all'esercizio della pesca (esclusivamente rispetto ai soggetti residenti nel Comune di Calceranica al lago);
- la proprietà di immobile/i sito/i nel Comune di Calceranica al Lago;
- la residenza nei Comuni facenti parte della gestione associata.

2. Qualora dall'applicazione dei criteri che verranno definiti nel rispetto di quanto precisato al precedente co. 1 emergesse una parità di posizione, con riferimento alla medesima categoria individuata dal piano di ormeggio, verrà data precedenza a coloro che già siano assegnatari di posto d'ormeggio da parte del Comune di Calceranica e, in subordine, in caso

di ulteriore posizione di parità, si procederà mediante sorteggio tra questi ultimi, così come si procederà mediante sorteggio nei casi di ulteriore parità.

3. I richiedenti utilmente inseriti in graduatoria ma non assegnatari per carenza di posti formeranno un elenco da cui attingere, in caso di rinunce, nel rispetto dell'ordine risultante dalla graduatoria formata.

4. Resta facoltà della Giunta comunale attivare una nuova procedura di assegnazione ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità.

Art. 7 Contratto di concessione ormeggio

1. L'immissione nel godimento dell'utilizzo degli spazi acquei per ormeggio dell'unità di diporto con attracco al pontile di proprietà comunale, con ogni suo conseguente diritto ed onere decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione ormeggio.

2. La sottoscrizione del contratto di concessione dell'ormeggio agli aventi diritto, avverrà previa trasmissione da parte del richiedente, entro i termini comunicati dal soggetto concedente, della documentazione richiesta dall'avviso.

Art. 8 Durata della concessione

1. La durata del contratto di concessione sarà prevista dall'avviso pubblico e non potrà superare la durata complessiva di sei anni, compreso il periodo di eventuale rinnovo le cui modalità saranno definite dall'avviso e dal contratto di concessione.

2. È demandata alla Giunta comunale la facoltà di prorogare gli eventuali contratti in essere per brevi periodi finalizzati ad una migliore gestione delle procedure di assegnazione.

Art. 9 Determinazione canone di concessione

1. Il canone annuale di concessione è determinato ai sensi della normativa vigente con provvedimento della Giunta comunale e viene differenziato in ragione delle differenti categorie individuate dal piano di ormeggio di cui al precedente articolo 3.

2. Il canone annuale deve essere corrisposto entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento o entro in termini assegnati nel provvedimento di assegnazione.

Art. 10 Contrassegno

1. Una volta stipulato il contratto di concessione, verrà rilasciato al concessionario dell'ormeggio un apposito contrassegno il quale dovrà essere esposto in evidenza sull'unità di navigazione (possibilmente a poppa dell'imbarcazione).

Art. 11 Modalità di utilizzo del posto di ormeggio

1. È ammesso lo scambio del posto d'ormeggio solo se autorizzato dall'Amministrazione comunale e se compatibile rispetto al piano di ormeggio, previa specifica richiesta delle parti interessate.
2. L'assegnatario non può ormeggiare un'imbarcazione diversa da quella dichiarata, pena la decadenza dall'assegnazione e la revoca del contratto.
3. La vendita a terzi dell'imbarcazione oggetto di assegnazione comporta la perdita del posto di ormeggio assegnato, salva l'ipotesi di sostituzione dell'imbarcazione di cui al successivo comma 5.
4. L'assegnatario che intende sostituire la propria imbarcazione con un'altra deve presentare richiesta all'Amministrazione comunale, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento a causa del quale si intende procedere alla sostituzione (vendita, demolizione, permuta etc.), comunicando le dimensioni e le caratteristiche della nuova imbarcazione. La nuova imbarcazione deve mantenere, di massima, le caratteristiche della precedente nonché dimensioni compatibili con lo spazio acqueo concesso.
6. L'assegnatario del posto barca rinunciatario o dichiarato decaduto, dovrà rimuovere l'imbarcazione dal pontile entro 30 giorni dalla comunicazione della rinuncia o dalla comunicazione di decadenza.
7. La perdita del posto di ormeggio a seguito di decadenza o di rinuncia non darà diritto ad alcun rimborso per la rimanente parte dell'anno per cui sia stata pagata la quota di ormeggio.

Art. 12 Divieti, obblighi e responsabilità a carico del concessionario

1. Il concessionario non può in alcun modo apportare modifiche alle strutture di proprietà comunale e/o oggetto di concessione; i danni derivanti da usi anomali od impropri dovranno essere ripristinati a totale cura e spese del concessionario.
2. Il concessionario è in ogni caso responsabile dei guasti o danneggiamenti arrecati dal suo mezzo alle strutture del pontile e alle altre imbarcazioni.
3. Gli assegnatari riconoscono la precarietà del diritto d'uso dell'ormeggio, che può immediatamente rientrare nel possesso del Comune di Calceranica al Lago qualora ciò sia richiesto da motivi di pubblica utilità, senza diritto alcuno a forme di rivalsa.
4. I proprietari di unità di navigazione abbandonate, sommerse o semisommerse o comunque non autorizzate mediante idoneo titolo che occupino spazi acquei o strutture del pontile comunale, devono rimuovere urgentemente a loro cura le imbarcazioni e i relitti anzidetti; qualora i proprietari stessi non ottemperino all'ordine provinciale o comunale di rimozione, le unità di navigazione ed i relitti verranno rimossi d'ufficio addebitando le spese ai proprietari delle unità anzidette, comprensive delle spese di custodia, con diritto di ritenzione ai sensi del Codice della navigazione.
5. Ai titolari di unità di navigazione non autorizzate è consentito solo l'ormeggio per ragioni di emergenza.
6. L'accesso ai pontili è consentito solo agli assegnatari degli ormeggi e comunque a coloro che utilizzano le barche ed ai titolari di diritto di accesso espressamente autorizzati ed è riservato esclusivamente alle operazioni di ormeggio e manutenzione dei natanti.

7. Gli accessi ai pontili devono restare liberi e sgombri da qualsiasi tipo di unità od attrezzo in tutta la loro superficie. Nelle immediate adiacenze del pontile, in un'area delimita da boe, è vietata la balneazione.

8. Il concessionario non può cedere né trasferire a qualsiasi titolo il contratto a terzi a pena la risoluzione immediata del contratto e la decadenza dal diritto di assegnazione. Non è altresì ammessa, a pena di decadenza, la voltura o la co-intestazione nella proprietà dell'unità di navigazione nel corso della concessione.

9. Il concessionario che sale sul pontile deve avere cura di chiudere immediatamente il cancello a chiave al fine di evitare che persone non autorizzate possano accedervi; colui che non provvede a chiudere il cancello nel modo prescritto è responsabile degli eventuali danni che possano essere arrecati alle barche o al pontile stesso. È inoltre vietato cedere la chiave del cancello a persone che non rientrano tra quelle autorizzate di cui al precedente co. 6.

10. Il concessionario dovrà posizionare obbligatoriamente sulla propria imbarcazione idonei parabordi al fine di salvaguardare la propria e le imbarcazioni vicine. Dovrà, inoltre, prima di sciogliere gli ormeggi, accertarsi che nella zona di uscita della propria imbarcazione non vi siano bagnanti, sub o quant'altro impedisca la normale navigazione e, soprattutto in questi casi, adottare tutte le cautele del caso.

Art. 13 Compiti e responsabilità dell'amministrazione

1. L'Amministrazione Comunale può:

a) verificare in qualsiasi momento lo stato di manutenzione del pontile e la costante destinazione del bene stesso agli usi per i quali l'assegnazione è stata a suo tempo rilasciata. L'accertamento di anomalie in tale senso potrà determinare, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, l'immediata risoluzione delle assegnazioni, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al ristoro di eventuali danni materiali arrecati;

b) verificare in ogni momento, tramite suoi funzionari o tramite gli agenti della Polizia Locale, l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e negli atti attuativi, procedendo eventualmente alla risoluzione delle assegnazioni in caso di grave violazione delle medesime.

2. L'Amministrazione Comunale può in ogni caso procedere alla risoluzione dei contratti qualora le dimensioni delle imbarcazioni risultino incompatibili con la preordinata disposizione degli ormeggi.

3. Nessuna responsabilità, per danni o furti, viene assunta dall'Amministrazione Comunale nei riguardi delle imbarcazioni che ormeggiano al pontile nonché per eventuali danni ed impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali.

4. L'accertamento delle anomalie di cui al presente articolo potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, l'immediata revoca della concessione di ormeggio, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali, è fatta inoltre salva l'applicabilità degli articoli 42, 47, 1161, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione.

Art. 14 Revoca e recesso dalla concessione

1. Il concessionario riconosce la precarietà della messa a disposizione del bene demaniale rappresentato dalla concessione di spazio acqueo derivante dalla stessa natura discrezionale dell'atto, che comporta l'immediato rientro nel possesso del bene da parte dell'Amministrazione provinciale qualora venga richiesto dalla stessa a questo Comune in virtù dell'art. 11 comma 1 dell'atto di concessione n. prot. 26384 /CODP 667 e ciò sia richiesto da motivi di pubblica utilità, di interesse idraulico o per altri giustificati motivi senza diritto alcuno a qualsiasi forma di rivalsa da parte del concessionario dell'ormeggio.

2. Il concessionario può recedere dalla concessione previo preavviso scritto che deve essere trasmesso all'Amministrazione comunale, almeno tre mesi prima. Il recesso non dà diritto ad alcun rimborso per la rimanente parte dell'anno per cui sia stata pagata la quota di ormeggio.

3. L'amministrazione si riserva la facoltà di revocare il contratto di concessione nei casi individuati dal presente regolamento e comunque ogni qual volta si verifica la decadenza dal diritto di assegnazione.

Sono in particolare casi di decadenza che comportano la conseguente revoca della concessione:

a) il mancato pagamento del canone di concessione entro mesi 2 dalla data scadenza di cui all'art. 9;

b) l'inosservanza, da parte del concessionario, di quanto stabilito nel presente regolamento;

c) l'assenza o la perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati in sede di domanda.

4. In tutti i casi previsti di cui al presente articolo, l'Amministrazione comunale contesta al concessionario l'inadempimento mediante lettera raccomandata o PEC assegnando un termine per l'adempimento non superiore a 30 giorni, decorsi i quali senza che il concessionario abbia adempiuto, è pronunciata la revoca della concessione di ormeggio, a seguito della quale il soggetto è tenuto alla rimozione dell'imbarcazione entro 30 giorni dalla comunicazione di revoca.

Art. 15 Sanzioni

I contravventori alle norme del presente regolamento ed alle clausole del contratto di concessione, sono puniti, ai sensi della legge 689/1981, con la sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 150,00. Eventuali scritti difensivi o il rapporto previsto nella citata legge possono essere presentati, entro i termini di legge, al Sindaco del Comune di Calceranica al Lago. Per i titolari dell'ormeggio, oltre le eventuali contravvenzioni, ove quanto previsto dal presente regolamento si applica la pena accessoria della risoluzione dell'atto di concessione.

Art. 16 Norma transitoria

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la delibera con la quale è stato approvato.

2. Il presente regolamento sostituisce e abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano la concessione degli spazi di ormeggi, a decorrere dalla sua entrata in vigore.